

(N. 1814)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1951

Devoluzione all'assistenza degli orfani dei militari decorati al valor militare delle pensioni e dei soprassoldi annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e alle medaglie al valor militare concesse alle insegne di unità, esistenti o disciolte, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

ONOREVOLI SENATORI. — Alle decorazioni concesse nell'Ordine militare d'Italia e alle medaglie al valor militare sono annessi rispettivamente pensioni ed assegni annui (soprasoldi).

Molte di tali distinzioni di valore sono state in ogni tempo concesse a bandiere, labari e altre insegne di reggimenti, navi, reparti aerei e similari, ed in questo caso il relativo assegno annuo, ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto 24 novembre 1932, n. 1423, è versato alla Cassa dell'ente che amministra l'unità o il reparto decorati ed erogato in premi ai militari di truppa che si distinguano per condotta e disciplina.

Nessuna particolare disposizione prevede invece quale sia la destinazione dell'assegno suddetto allorchè l'unità o il reparto decorati

vengano disciolti, per cui, relativamente alle unità e reparti disciolti dopo l'8 settembre 1943, lo stesso assegno viene accantonato presso i depositi ed in alcun modo utilizzato.

Da ciò l'opportunità di colmare l'attuale lacuna legislativa e, con l'occasione, di dare una nuova disciplina all'intera materia nel senso di stabilire un'unica destinazione all'assegno di cui trattasi, si riferisca esso ad unità militari esistenti ovvero ad unità disciolte.

Migliore destinazione all'assegno stesso non è sembrato poter dare che devolvendolo all'assistenza degli orfani dei militari decorati al valor militare e cioè ai figli di quegli stessi eroici combattenti che con il personale valore e spesso col sacrificio della vita contribuirono a far guadagnare alle insegne dei propri reparti la distinzione del valore.

Da tali considerazioni è ispirato l'unito schema di disegno di legge inteso appunto a stabilire che le pensioni e i soprassoldi annessi rispettivamente alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e alle medaglie al valor militare concesse alle insegne di unità disciolte o esistenti dell'Esercito, della Marina e della

Aeronautica sono devoluti agli orfani dei militari decorati al valor militare.

Il provvedimento non comporta alcun nuovo o maggiore onere per lo Stato in quanto alla assistenza degli orfani provvederanno le istituzioni già esistenti che saranno successivamente stabilite.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le pensioni e i soprassoldi annessi rispettivamente alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed alle medaglie al valor militare concesse a bandiere, labari od altre insegne di reggimenti, navi, reparti aerei ed unità similari, disciolti o tuttora esistenti, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono devoluti all'assistenza degli orfani dei militari di ciascuna di dette Forze armate decorati al valor militare.

Art. 2.

L'importo delle pensioni e dei soprassoldi di cui all'articolo 1 è versato alle istituzioni designate con decreti del Ministro della difesa, le quali provvedono all'assistenza degli orfani dei militari decorati al valor militare.